



ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE



Regione Lombardia

SERVIZIO 05-DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO E AREE PROTETTE

Decreto numero 467 – Registro Generale del 17-06-2020

N. 41 Settoriale

ORIGINALE

OGGETTO:	DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DI SPECIE VEGETALI SPONTANEE NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - SETTORE LOMBARDO – STAGIONE ESTIVA 2020
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, con particolare riferimento all'art. 62 e successivi;

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 1, del Regolamento Organizzativo dell'ERSAF approvato con delibera del CDA n. IV/33 del 31 gennaio 2019 ove è stabilito, fra l'altro, che i dirigenti esercitano le proprie attribuzioni mediante l'adozione di decreti;
- visto il decreto del Direttore della Direzione Generale n. 201 del 21 marzo 2019 recante disposizioni concernenti “Individuazione ed approvazione degli atti di competenza della Dirigenza ERSAF”, ivi comprese le determinazioni in ordine alla legale rappresentanza in capo al Direttore della Direzione Parco dello Stelvio;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/22 del 21.12.2018 recante in oggetto “Disposizioni a carattere organizzativo I° provvedimento 2018”;
- il Programma delle attività 2020-2022 di ERSAF, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/89 del 28 novembre 2019;
- il Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/90 del 28 novembre 2019;
- viste le disposizioni dello Statuto di ERSAF di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/283 del 10 luglio 2017;

RICHIAMATA la legge regionale n. 39 in data 22 dicembre 2015 in ordine al recepimento dell'Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare l'articolo 2;

PRESO ATTO della delibera della Giunta Regionale n. XI/701 del 24 ottobre 2018, con la quale è stato indicato il dott. Alessandro Nardo quale direttore del Parco dello Stelvio, e la deliberazione n. IV/13 del 31 ottobre 2018 del Consiglio di Amministrazione di ERSAF, con la quale si è disposto il conferimento formale

dell'incarico di direttore del Parco dello Stelvio al dott. Alessandro Nardo, con contestuale assegnazione della responsabilità dell'Unità Organizzativa "Parco dello Stelvio e coordinamento aree protette", con decorrenza 1 dicembre 2018 e termine 30 novembre 2021;

PRESO ATTO della delega della legale rappresentanza del Parco Nazionale dello Stelvio ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della Legge Regionale n. 39 del 22 dicembre 2015, n. 47.449 di Repertorio e n. 20.913 di Raccolta, in data 18 aprile 2019, a favore del dott. Alessandro Nardo, registrata all'Agenzia delle Entrate in data 07 maggio 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. X/7420 in data 28 novembre 2017 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2015 n. 39, il <<Piano di attività 2018-2020>> per il Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo;

RICORDATE le finalità istitutive del Parco Nazionale dello Stelvio di cui all'art. 2 della legge regionale n. 39 in data 22 dicembre 2015, in ordine al recepimento dell'Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco stesso;

RICORDATO l'art. 1 della legge 06 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle aree protette" il quale enuncia le finalità da perseguire da parte delle aree naturali protette, tra le quali si annovera la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri biologici nonché la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

VISTI l'art. 5 della L. n. 740/1935, gli artt. 5 e 6 del DPR n. 1178/1951, nonché l'art. 11 commi 3, lettera a), 4 e 5 e l'art. 30 della L. n. 394/1991;

TENUTO CONTO della legge regionale 31 marzo 2008 n. 10, "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea", nella quale si disciplinano i criteri di protezione e le modalità di raccolta della flora e della vegetazione spontanea protetta;

CONSIDERATO che l'intero territorio lombardo del Parco è Zona di Protezione Speciale (IT2040044) e che al suo interno sono presenti otto Zone Speciali di Conservazione (ZSC), tutte aree facenti parte della Rete Natura 2000 delle quali ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio è ente gestore;

EVIDENZIATO che con Decreto 2 dicembre 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) è stata istituita la Riserva naturale statale denominata "Tresero - Dosso del Vallon", interamente compresa entro il territorio lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio, nel Comune di Valfurva, e che all'art. 3 del suddetto Decreto si individua nel Parco Nazionale dello Stelvio l'organismo di gestione della Riserva naturale statale;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VIII/007736 del 24 luglio 2008 con cui vengono determinati gli elenchi, di cui all'art. 1, comma 3 della L.R. 31 marzo 2008 n. 10, delle specie di flora spontanea protetta in modo rigoroso e delle specie di flora spontanea con raccolta regolamentata;

DATO ATTO che con D.G.R. del 27 gennaio 2010, n. 8/11102 sono stati approvati i

nuovi elenchi delle specie in sostituzione dei precedenti;

VISTA la Legge 23 agosto 1993, n. 352, Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, e il Titolo VIII "Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei" della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31;

VISTO il Regio Decreto 26 maggio 1932 n. 772, relativo alla regolamentazione della raccolta di specie officinali;

VISTA la D.g.r. 11 dicembre 2017 n. 7496 avente ad oggetto "Avvio dei procedimenti per l'approvazione del piano e del regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio e contestuale avvio della procedura di valutazione ambientale strategica del piano del Parco Nazionale dello Stelvio";

RICHIAMATO il decreto n. 654 del 24 luglio 2019, con il quale venivano approvati i "criteri per la raccolta di funghi epigei nonché specie vegetali spontanee all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio", settore lombardo, con validità per la stagione estiva 2019;

RAVVISATA a seguito delle succitate leggi e normative nazionali e regionali e della scadenza della regolamentazione di cui sopra e nelle more dell'approvazione del Piano e del Regolamento del Parco, la necessità di aggiornare i criteri di raccolta dei funghi epigei nonché delle specie di flora spontanea all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio per la stagione estiva 2020;

DECRETA

- 1) di recepire le premesse che fanno parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare i "criteri per la raccolta di funghi epigei nonché specie vegetali spontanee all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio", nei modi di seguito specificati;
- 3) nel settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio la flora spontanea è protetta e salvo autorizzazione, sono vietati l'estirpazione, lo scavo, il danneggiamento delle specie vegetali o parti di esse ovunque radicate;
- 4) nel settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio è altresì vietata la raccolta di tutte le specie di flora spontanea protette in modo rigoroso ai sensi della L.R. 31 marzo 2008 n. 10, e delle ulteriori specie vegetali indicate nel seguente elenco:

Aconitum lycoctonum L.
Aconitum napellus L.
Adenostyles leucophylla
Adiantum capillus-veneris L. *
Adoxa moschatellina L. *
Arabis collina Ten.
Anthericum liliago L.
Anthericum ramosum L.
Arnica montana L. *
Artemisia borealis
Artemisia genipi Weber *
Artemisia umbelliformis Lam. *
Artemisia laxa (Lam.) Fritsch
Aster alpinus L. *
Aster alpinus L. var. Garibaldii
Astragalus vesicarius subsp. pastellianus
Astragalus leontinus *
Astrantia minor L.
Bupleurum stellatum L.
Caltha palustris L. *
Campanula barbata L.
Campanula cochlearifolia Lam.
Campanula excisa Schleicher

Campanula glomerata L.
Campanula patula L.
Campanula rapunculoides L. *
Campanula rotundifolia L.
Campanula trachelium L. *
Carum carvi L.
Centaurea rhaetica Moritzi*
Ceterach officinarum DC.
Chamaeorchis alpina (L.) Rich.
Chrysosplenium alternifolium L.
Clematis alpina (L.) Miller *
Coeloglossum viride (L.) Hartm
Convallaria majalis L.*
Cortusa matthioli
Crepis terglouensis (Hacq.) Kerner
Dactylorhiza maculata (L.) Soo
Digitalis lutea L.
Dracocephalum austriacum
Dryas octopetala L.
Empetrum nigrum L.
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
Epipogium aphyllum
Eritrichium nanum (All.) Schrader *
Gentiana punctata L.
Gentianella campestris (L.) Borner
Gentianella germanica (Willd.) Warburg
Gentianella nana (Wulfen) Pritch.
Gentianella tenella (Rottb.) Borner
Goodyera repens (L.) R. Br.
Gymnadenia albida (L.) Rich.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
Hepatica nobilis Miller
Hieracium aurantiacum L.
Hutchinsia alpina (L.) R. Br.
Laserpitium halleri Crantz
Leontodon montanus Lam.
Lilium bulbiferum L. * subsp. croceum (Chaix) Schinz et Keller *
Lilium martagon L. *
Linaria alpina (L.) Miller
Listera ovata (L.) R. Br.
Lychnis flos-jovi L.
Lychnis flos-cuculi L.
Lomatogonium carinthiacum
Minuartia mutabilis Sch. et Thell.
Myricaria germanica (L.) Desv. *
Nigritella nigra (L.) Rchb. Fil.
Ononis rotundifolia L.
Ophrys muscifera Hudson
Orchis ustulata L.
Orchis mascula L.
Papaver rhaeticum Leresche *
Paradisea liliastrum (L.) Bertold *
Paris quadrifolia L.
Pedicularis kernerii D.T.
Pedicularis recutita L. *
Pedicularis rostrato-capitata Crantz
Phyteuma globulariifolium Sternb. et Hoppe
Phyteuma hemisphaericum L.
Phyteuma scheuchzeri All.
Platanthera bifolia (L.) Rchb.
Platanthera clorantha (Custer) Rchb.
Poa remota
Polystichum lonchitis (L.) Roth.
Potamogeton alpinus
Potentilla caulescens L.
Ranunculus alpestris L.
Salix helvetica
Sanguisorba officinalis L. *
Saussurea alpina (L.) DC. *
Saussurea discolor (Willd.) DC. *
Senecio gaudinii Greml
Senecio incanus
Sesleria ovata (Hoppe) A. Kerner
Silene acaulis L.
Silene excapa All.
Solanum dulcamara L.
Soldanella alpina L.
Soldanella minima Hoppe
Soldanella pusilla Baumg.
Trollius europaeus L. *
Valeriana officinalis L.

Viola calcarata L. *

5) le specie dell'elenco contrassegnate con asterisco appartengono alla flora spontanea con raccolta regolamentata secondo la L.R. 10/2008, ma sono protette in modo rigoroso all'interno del territorio del settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio;

6) la lista può essere oggetto di variazioni o aggiornamento con decreto della Direzione Parco dello Stelvio – ERSAF;

7) con esclusione delle specie di cui al punto 4., per le quali la raccolta non è consentita, nel settore lombardo del Parco si applicano le modalità ed i limiti di raccolta previsti dalle specifiche leggi della Regione Lombardia e dal presente regolamento; in particolare, fatto salvo quanto relativo alle pratiche agro-silvo-pastorali ed alle attività di ricerca scientifica in quanto separatamente normate, per le specie di flora spontanea non individuate dal punto 4 e soggette a raccolta regolamentata ai sensi della L.R. 10/2008, è consentita la raccolta con le seguenti limitazioni:

- per ciascuna giornata di raccolta e per ciascun raccoglitore, possono essere raccolti fino a sei esemplari, rami fioriferi o fronde per ogni specie.

Inoltre, esclusivamente per i nati e/o residenti nei Comuni del settore lombardo del Parco e solo per il territorio provinciale di competenza è consentita la raccolta, in virtù degli usi civici, consuetudini e attività tradizionali delle collettività locali, per le seguenti specie vegetali:

- Achillea moscata (fiore) – quantitativo massimo giornaliero 500gr.
- Timo (fiore) – quantitativo massimo giornaliero 500gr.
- Funghi epigei – quantitativo massimo giornaliero 2Kg.
- Mirtillo nero e Mirtillo rosso – quantitativo massimo giornaliero: 1 Kg. se la raccolta avviene individualmente – 4 Kg se la raccolta è operata da più di 5 raccoglitori congiuntamente.

La raccolta di achillea, timo, funghi epigei e mirtilli, secondo quanto sopra specificato, è inoltre consentita ai proprietari dei fondi, all'interno dei terreni di loro proprietà;

8) all'interno dei pascoli ed alpeggi è autorizzato il pascolo del bestiame da parte del proprietario o affittuario del fondo stesso, purché praticato nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti;

9) nei prati falciabili e maggenghi sono autorizzate le tradizionali pratiche agronomiche di coltivazione ai fini della produzione di foraggio, purché esercitate non in contrasto con le vigenti normative statali o regionali;

10) la raccolta delle piante officinali spontanee presenti nel Parco, di cui all'elenco del Regio Decreto 26 maggio 1932 n. 772, è consentita previa valutazione e autorizzazione della Direzione Parco dello Stelvio; i richiedenti devono indicare nella richiesta di autorizzazione, le specie, le quantità e le località ove intendono esercitare la raccolta, nonché lo scopo della stessa, le generalità e la professione del richiedente; l'autorizzazione potrà limitare la quantità richiesta;

11) è vietata la raccolta di funghi epigei, con esclusione di quanto esposto al punto 7;

12) è vietata la raccolta di qualsiasi tipo di specie vegetale nell'intero territorio della Val Zebrù, delimitato dalle linee di espluvio delle creste montane e chiuso sul versante destro idrografico in corrispondenza dalla Val d'Ardof e sul versante sinistro in corrispondenza del confine della Riserva naturale statale, nell'area del Dosso del Vallon;

13) all'interno del territorio della Riserva naturale statale "Tresero-Dosso del Vallon",

ai sensi dell'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2010 del MATTM e fino all'entrata in vigore del relativo Piano di gestione, che potrà individuare differenti regolamentazioni, non è consentita la raccolta delle specie vegetali spontanee; costituisce eccezione (con esclusione del territorio della Riserva non già ricompreso entro la Val Zebrù e per il quale valgono i divieti del punto precedente), in virtù degli usi civici e degli usi e delle consuetudini locali, la raccolta di Achillea moscata (fiore), di Timo (fiore), dei funghi epigei e di mirtillo nero e rosso con le modalità e le quantità individuate al punto 7;

14)il presente regolamento ha validità per la stagione estiva 2020, nelle more dell'approvazione del Piano e del Regolamento del Parco, salvo deroghe o modificazioni;

15)l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 10/2008, per quanto applicabili: per le fattispecie non previste dalla predetta legge regionale ed in particolare per la raccolta dei funghi epigei si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali;

16)di allegare copia dell'Allegato C della D.G.R. n° 8/11102 del 27 gennaio 2010 "Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso e specie di flora spontanea con raccolta regolamentata", nonché cartografia in scala 1:30.000 di identificazione del territorio della Val Zebrù e della Riserva naturale statale "Tresero-Dosso del Vallon".

Lì, 17-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NARDO ALESSANDRO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.